

DIRETTIVA
A TUTTE LE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENERGIA

In materia di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa la Giunta regionale di Governo, con deliberazione n.5 dell'8 genn. 2013, ha emanato "Disposizioni applicative connesse all'attuazione della normativa antimafia" e, precedentemente, l'Assessore per le AA. LL. e la Funzione Pubblica aveva emanato il Decreto 15 dicembre 2011 relativo all'applicazione della L.r. n.5/2011 e del cd "Codice Vigna".

I recenti provvedimenti in materia di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa (**Decreto legislativo 06 settembre 2011 n.159** "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136*" e **Decreto legislativo 15 novembre 2012 n.218** "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136*" (in seguito denominati "Codice") hanno apportato alcune modifiche alla precedente legislazione sia in merito alla documentazione specifica che ai soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia.

Si ritiene opportuno, nella considerazione che varie disposizioni dei citati Decreti legislativi sono entrate in vigore il 13 febbraio 2013, fornire delle precisazioni applicative in merito, soprattutto in relazione alle specifiche competenze di questo Dipartimento.

Nel Codice antimafia si parla di **documentazione antimafia** (Capo II), distinguendola in: **comunicazione antimafia ed informazione antimafia**.


La comunicazione antimafia (art.84, co.2 del Codice): attesta la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67, derivanti dall'adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per talune tipologie di reati particolarmente gravi, connessi all'attività della criminalità organizzata (reati indicati nell'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale).

L'informazione antimafia (art.84, co.3): invece, comprende, oltre a tali ipotesi, anche l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.

Tanto la comunicazione, quanto l'informazione antimafia, sono **acquisite direttamente dalle amministrazioni** che le richiedono al Prefetto.

A) La comunicazione antimafia:

Consiste, come detto, nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.



La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti indicati nell'art 83 del D.Lgs. 159/2011, che – come noto - **non potranno più richiedere il certificato della camera di commercio con dicitura "antimafia"**, ciò nelle more dell'operatività della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Per quanto riguarda la **comunicazione antimafia**, la possibilità di ricorrere **all'autocertificazione NON è ammessa**, se non nei casi previsti dall'art.89 del D.Lgs. 159/2011 (con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000):

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

La **comunicazione antimafia (artt.67, 84 e segg. Codice) va richiesta** per ottenere:

1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
7. Licenze per detenzione o porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.186.000,00 € (iva esclusa);
9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 207.000,00 € (iva esclusa);
10. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
 - Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.186.000,00;

- Forniture e servizi: inferiori a € 414.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

Gli effetti dell'irrogazione di misure di prevenzione (adottate con provvedimento definitivo) impongono di esitare negativamente le richieste di: licenze, autorizzazioni o concessioni sopra riportato o ne determinano la decadenza (art. 67 D.Lgs. n.159/2011).

Vi sono dei casi in cui **non** deve essere richiesta l'informazione antimafia, questi sono indicati dall'art.83, co.3, del D. Lgs. n.159/2011 fra cui, ad esempio: per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;

Qualora emergano cause di divieto o decadenza, ovvero il soggetto non risulti già censito nella banca dati, il prefetto effettua verifiche entro un termine di quarantacinque giorni (prorogabile di altri trenta giorni per verifiche di particolare complessità).

Si fa notare, oltretutto, che il termine per il rilascio delle informazioni antimafia deve considerarsi come **ordinatorio**, cioè in base ad una consolidata interpretazione giurisprudenziale su tale fattispecie


B) L'Informazione antimafia

In merito bisogna fare riferimento, oltre quanto disposto dall'art.67 del Codice, agli artt. 84 e segg. dello stesso, l'informazione è necessaria per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro, anche questa è rilasciata dal prefetto.

Per gli **enti locali** vi è l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento dell'ente stesso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art.100 del Codice).

Per quanto riguarda l'**informazione antimafia** la possibilità di ricorrere all'**autocertificazione NON** è ammessa.

L'unico caso di ricorso alla **autocertificazione** (nelle forme di cui all'art. 38 del DPR n.445/2000 e s.m.i, **sostitutiva della comunicazione antimafia**) è quello previsto dall'art.89 del D. Lgs. n.159/2011, si ritiene opportuno che tali autocertificazioni siano, comunque, **sottoposte a controllo** secondo le procedure già indicate: richiesta alla prefettura competente.



In merito alla **informazione atipica** è necessario chiarire che:

- Attualmente, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del D.lgs n. 218/2012, è venuta meno la possibilità per le prefetture di emanare informative atipiche ex art. 10 D.P.R. n. 252; sicché in queste ipotesi il procedimento dovrà concludersi necessariamente o con un'informazione interdittiva od una liberatoria.
- L'abrogazione delle informative atipiche ex art. 10 D.P.R. n.252/1998, non ha comportato, tuttavia, anche l'abrogazione – in toto – delle stesse, in quanto rimangono in vigore le informative atipiche, emesse sempre dal Prefetto, sulla base dell'art. 1-septies, D.lgs. n. 629/1982, conv. in L. n. 726/1982 *"L'Alto commissario (un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa n.d.r.) puo' comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati"*.

Le amministrazioni appaltanti – come noto - **non potranno più richiedere il certificato della camera di commercio con dicitura "antimafia"**.

C) Tentativi di infiltrazione mafiosa

Il codice antimafia **amplia l'elenco delle situazioni dalle quali può desumersi il tentativo di infiltrazione mafiosa che dà luogo all'informazione antimafia**, in particolare (artt. 84 e segg.) per:

- provvedimenti che dispongono una misura cautelare, o il giudizio o una condanna anche non definitiva per i reati di **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.), **turbata libertà del procedimento di scelta di contraente** (353-bis c.p.) e **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (640-bis c.p.);
- le fattispecie previste dall'art. 12-quinquies del D.L. n. 306/1992 (sul **trasferimento fraudolento di valori**);
- **l'omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso**, da parte dei soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 38 del Codice degli appalti, anche laddove non sottoposti a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una condanna.
- **le sostituzioni negli organi sociali**, (art.84 lett. F) nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie,



effettuate dai conviventi dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari precedentemente indicati, con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

La modifica dell'**ASSETTO SOCIETARIO o GESTIONALE dell'IMPRESA** (art.86, co.3) comporta l'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di trasmettere, entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione rispetto ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85 del Codice.


Tale violazione è: *“punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto”.*

- un'ulteriore situazione dalla quale si può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa è individuata dall'art. 91, comma 6, nei provvedimenti di condanna, anche non definitiva per **reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali**, unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose e esserne in qualche modo condizionata;
- a tali fattispecie il decreto integrativo n.218/2012 (art.4) ha aggiunto l'accertamento delle **violazioni degli obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, se reiterati nell'arco di cinque anni.

D) Soggetti da sottoporre a verifica antimafia

La nuova norma indica con maggiore precisione, rispetto alla normativa precedente, le categorie dei soggetti sottoposti a verifica al fine del rilascio della documentazione antimafia, ampliandone altresì l'elenco, la situazione attuale dei soggetti sottoposti a verifica risulta la seguente:

- a) per le **imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico** (art.85);
- b) per le **associazioni**: il legale rappresentante ed i membri del collegio sindacale o coloro che svolgono compiti di vigilanza ai sensi della legge n. 231/2001;
- c) per le **società di capitali: il legale rappresentante, i componenti l'organo di amministrazione, il socio di maggioranza, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio, in caso di società con socio unico;**



d) per i **consorzi con attività esterna**, per i consorzi cooperativi e per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione pari o superiore al 10 per cento o che, pur avendo partecipazione inferiore al 10 per cento, abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, i soci o consorziati per i quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

e) per i **consorzi senza attività esterna** e per i gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.): il legale rappresentante e tutte le società consorziate;

f) per le **società semplici e in nome collettivo**: tutti i soci;

g) per le **società in accomandita semplice**, i soci accomandatari;

h) per i **raggruppamenti temporanei di impresa**: tutte le imprese costituenti il raggruppamento;

i) per le **società personali** tutti i soci;

j) per **tutti i tipi di società**, anche i soggetti membri del collegio sindacale, o il sindaco unico, e i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui alla legge n. 231/2001;

k) per le **società costituite all'estero**: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Se sono prive di sede secondaria in Italia, coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione.

Da ultimo occorre segnalare che il codice conferma il principio, già desumibile dalla preesistente normativa, secondo cui l'informazione antimafia debba riferirsi anche ai **familiari conviventi** dei soggetti sottoposti a verifica.

E) Periodo di validità della documentazione :

Il Codice conferma la **validità semestrale della comunicazione**. Viene invece ampliata la durata di validità (art.86) **dell'informazione antimafia**, che da sei mesi viene portata a **dodici mesi**, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa. A tali fini le imprese hanno l'obbligo di comunicare al Prefetto che ha rilasciato l'informazione copia degli atti da cui risulti la modificazione in ordine ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con una sanzione pecuniaria.

I termini di validità decorrono non più dal rilascio da parte del Prefetto, **bensi dall'acquisizione della documentazione da parte dell'amministrazione.**

F) Attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.

Di particolare importanza appare la nuova disposizione di cui all'art. 91 del Codice che, riprendendo la norma di identico contenuto della legge delega (art. 2 legge n.136/2010), prevede l'emanazione di un **Regolamento ministeriale**, che individui le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di imprese per le quali, **in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione, indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 67 dello stesso Codice antimafia.**

G) Adempimenti:

Tutte i soggetti individuati in precedenza: società, ditte individuali ed altri devono possedere i requisiti indicati dalle norme in vigore, oggetto della presente direttiva.

Al fine di rendere ancora più chiare le linee applicative della presente disposizione si precisa che le visure camerali e le richieste di documentazione antimafia dovranno essere effettuate con la cadenza indicata nella successiva **lettera I)** della presente Direttiva, tali indicazioni vanno osservate per tutti i soggetti che abbiano ricevuto da questo Dipartimento un provvedimento - in atto in vigore - di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca, compresi tutti i provvedimenti anteriori all'emanazione del Protocollo di legalità (23 maggio 2011).

Adeguate applicazione della normativa dovrà riservarsi anche alle richieste di cessione di ramo di azienda (parere Avvocatura Distr. di Palermo, cons. n.6286/2011), sub ingresso e/o modifica degli organi societari o dei titolari delle società individuali e dei direttori tecnici.

H) Verifiche

Si evidenzia che tutte le prescrizioni sopra riportate dovranno riguardare tutti i provvedimenti concessori o autorizzativi in atto vigenti, compresi tutti i provvedimenti anteriori all'emanazione del Protocollo di legalità (23 maggio 2011).

Si chiede inoltre, una puntuale verifica, almeno con cadenza annuale, su tutti i versamenti effettuati dalle ditte che sono sottoposte a tale obbligo per somme a qualunque titolo dovute a questa Amministrazione, riguardanti sia i pagamenti periodici che le somme dovute una-tantum.

I) Tipologie di provvedimenti: verifiche specifiche

Si espone, di seguito, uno schema contenente gli adempimenti da effettuare per le più rilevanti tipologie di attività - sottoposte a provvedimento autorizzatorio o concessorio - di competenza del Dipartimento Energia, tali adempimenti sono da considerarsi di carattere generale e preliminari all'adozione dei Decreti con cui si rilasciano i provvedimenti

autorizzatori o concessionari necessari per l'avvio delle attività stesse, sia nel caso che si debba richiedere la comunicazione antimafia sia che si debba richiedere l'informazione antimafia.

- **Autorizzazioni degli impianti di produzione di energia elettrica e termica da F.E.R.:**

1. **In fase di autorizzazione:** Richiesta della **comunicazione antimafia** alla Prefettura di competenza e richiesta documentazione alla CCIAA.
2. **Verifica annuale**, tramite richiesta di documentazione alla CCIAA e alla Prefettura, relativa ai soggetti interessati in base alla natura giuridica dell'impresa destinataria, così come indicato nella tabella di seguito riportata, ed in caso di modifica dell'assetto o gestionale dell'impresa.
3. **Informazione antimafia** per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro.
4. Nel caso in cui ricorra una delle situazioni indicate nella **lett. C) della presente direttiva** si dovrà formulare una nuova richiesta di informazione antimafia.

- **Autorizzazioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti tradizionali** (centrali elettriche, raffinerie, depositi costieri, terminali di rigassificazione e biocarburanti):

1. **In fase di autorizzazione:** Richiesta della **comunicazione antimafia** alla Prefettura di competenza e richiesta documentazione alla CCIAA.
2. **Verifica annuale**, tramite richiesta di documentazione alla CCIAA e alla Prefettura, relativa ai soggetti interessati in base alla natura giuridica dell'impresa destinataria, così come indicato nella tabella di seguito riportata, ed in caso di modifica dell'assetto o gestionale dell'impresa.
3. **Informazione antimafia** per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro,
4. Nel caso in cui ricorra una delle situazioni indicate nella **lett. C) della presente direttiva** si dovrà formulare una nuova richiesta di informazione antimafia.

- **Concessioni e permessi di ricerca per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, geotermia:**

1. **In fase di concessione:** Richiesta della **comunicazione antimafia** alla Prefettura di competenza e richieste documentazione alla CCIAA.
2. **Verifica annuale**, tramite richiesta di documentazione alla CCIAA e alla Prefettura, relativa ai soggetti interessati in base alla natura giuridica dell'impresa destinataria, così come indicato nella tabella di seguito riportata, ed in caso di modifica dell'assetto o gestionale dell'impresa, ed in caso di modifica dell'assetto o gestionale dell'impresa.
3. **Informazione antimafia** per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro,
4. Nel caso in cui ricorra una delle situazioni indicate nella **lett. C) della presente direttiva** si dovrà formulare una nuova richiesta di informazione antimafia.




- **Autorizzazioni per ricerca o coltivazione di materiale di cava:**
 1. **In fase di autorizzazione:** Richiesta della **comunicazione antimafia** alla Prefettura di competenza e richiesta documentazione alla CCIAA.
 2. Verifica **almeno** annuale, tramite richiesta di documentazione alla CCIAA e alla Prefettura, relativa ai soggetti interessati in base alla natura giuridica dell'impresa destinataria, così come indicato nella tabella di seguito riportata.
 3. **Informazione antimafia** per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro
 4. Nel caso in cui ricorra una delle situazioni indicate nella **lett. C) della presente direttiva** si dovrà formulare una nuova richiesta di informazione antimafia.

- **Concessioni e Permessi di ricerca per lo sfruttamento di acque minerali e/o termali:**
 1. **In fase di concessione:** Richiesta della **comunicazione antimafia** alla Prefettura di competenza e richiesta documentazione alla CCIAA.
 2. **Verifica annuale**, tramite richiesta di documentazione alla CCIAA e alla Prefettura, relativa ai soggetti interessati in base alla natura giuridica dell'impresa destinataria, così come indicato nella tabella di seguito riportata, ed in caso di modifica dell'assetto o gestionale dell'impresa.
 3. **Informazione antimafia** per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro,
 4. Nel caso in cui ricorra una delle situazioni indicate nella **lett. C) della presente direttiva** si dovrà formulare una nuova richiesta di informazione antimafia.

L) Controlli antimafia da eseguire in base dell'assetto societario e gestionale dell'impresa ed alla natura giuridica della stessa.

Al fine di rendere ancora più chiare le attività da svolgere in merito ai controlli introdotti dalla recente legislazione, si fornisce specifica indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica in base alle varie tipologie di impresa, si allega, a tal fine, schema esemplificativo tratto dalla **Circolare della Prefettura di Palermo**, Area 1 prot. n.0011491, del 12 febbraio 2013.


Nella prima colonna sono indicate le diverse tipologie di imprese, suddivise in base alla natura giuridica delle stesse, nella seconda colonna sono indicati i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.



I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del dlgs 159/2011
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti + familiari conviventi (*) 2. nonché agli eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 2, comma 2 del D.Lgs 218/2012)
Società di capitali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 (*)
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società estere prive di sede secondaria ma con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 (*)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a

(*) le verifiche antimafia sui familiari conviventi è effettuata soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art.91 del D.Lgs n.159/2011. Viceversa non è richiesta nella ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art.87 del D.Lgs n.159/2011



I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<p>5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. (*)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. familiari conviventi del soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. (*)
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. (*)
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società/società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

- In grassetto sono riportate tutte le novità.
- Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.


(*) le verifiche antimafia sui familiari conviventi è effettuata soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art.91 del D.Lgs n.159/2011. Viceversa non è richiesta nella ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art.87 del D.Lgs n.159/2011



La presente Direttiva è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Energia, l'applicazione della presente Direttiva è demandata ai dirigenti responsabili delle Strutture intermedie, i quali trasmetteranno apposito report sulle verifiche effettuate entro le scadenze che il Dirigente generale stabilirà con apposito cronoprogramma.

09 LUG. 2014

Il Dirigente Generale
del Dipartimento reg. dell'Energia
(Ing. P. Lo Monaco)



L'Assessore regionale
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
(dott. Sire Calleri)

